

TEMI D'ATTUALITÀ

CARLOTTA CASSANI

Atti persecutori e recenti modifiche normative: spunti di riflessione

Il delitto di atti persecutori, fin dall'entrata in vigore dell'art. 612 *bis* c.p. nel 2009, sollecita riflessioni sotto il profilo del rispetto del principio di determinatezza della norma penale. La fattispecie è oggetto inoltre di nuove considerazioni critiche con riguardo ai recenti interventi normativi. L'inclusione degli atti persecutori tra i reati presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e l'esclusione dall'ambito applicativo della causa di estinzione del reato *ex art. 162 ter* c.p. sollevano ulteriori perplessità, che il presente contributo analizza nel quadro degli interventi del Legislatore a tutela delle vittime del fenomeno dello *stalking*.

The crime of persecution acts, since the entry into force of art. 612 bis C.P. In 2009, calls for reflections in terms of respect for the principle of determination of the penal rule. The case is also subject to new critical considerations with regard to recent regulatory interventions. The inclusion of persecution acts between the offences assumed for the application of personal preventive measures and the exclusion from the scope of the cause of extinction of the offence ex art. 162 ter c.p. will raise further perplexities, which this contribution analyses in the context of the legislator's actions to protect victims of the stalking phenomenon.

SOMMARIO: 1. Gli elementi costitutivi dell'art. 612-*bis* c.p. 2. Gli atti persecutori quale reato presupposto per le misure di prevenzione personali. 3. Condotte riparatorie *ex art. 162-ter* c.p. e atti persecutori. 4. Osservazioni conclusive.

1. Gli elementi costitutivi dell'art. 612-*bis* c.p.

L'introduzione del reato di atti persecutori nell'art. 612-*bis* c.p.¹ si inserisce in un quadro di interventi normativi a tutela, con diversità di accenti e prospettive, della sicurezza pubblica.

¹ Sul tema in dottrina v., *ex multis*: MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, *passim*; MANNA, *Il nuovo delitto di "atti persecutori" e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di Vinciguerra, Dassano, Napoli, 2010, 469 ss.; CADOPPI, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida al dir.*, 2009, n. 19, 49 ss.; CADOPPI, *Stile legislativo di common law e continentale a confronto: l'esempio dello stalking*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di Vinciguerra, Dassano, cit., 105 ss.; NISCO, *Gli eventi del reato di atti persecutori tra disorientamenti applicativi ed apporto delle scienze empirico-sociali*, in *questa Rivista*, 2014, 233 ss.; V.B. MUSCATIELLO, *Il cosiddetto stalking*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di Vinciguerra, Dassano, cit., 563 ss.; G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, Roma, 2013, *passim*; T. GUERINI, *Il delitto di atti persecutori tra carenza di determinatezza e marketing penale*, in *Ius 17: studi e materiali di diritto penale*, a cura di M. VIRGILIO, 2012, n. 2, 17 ss.; VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il cd. stalking)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1377 ss.; LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e visi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori"*. "Stalking the Stalking", in *Dir. pen. proc.*, 2010, 869 ss.; F. MACRÌ, *Atti persecutori (Art. 612 bis)*, in *I delitti contro la libertà sessuale, la libertà morale, l'inviolabilità del domicilio e l'inviolabilità dei segreti*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, Vol. IX, diretto da Cadoppi, S. Canestrari, Manna, Papa, Torino, 2011, 351 ss.

Il Legislatore del 2009², nel ratificare istanze di protezione delle vittime dello *stalking*, ha infatti introdotto un sistema di garanzie, poi incrementate negli anni successivi, che hanno messo a disposizione della persona offesa strumenti processuali, anche in ambito cautelare³, che ne consentono una maggiore partecipazione al procedimento penale⁴.

² L'art. 612-*bis* c.p. è stato introdotto dall'art. 7 D.l. 23 febbraio 2009, n. 11, «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», convertito con modifiche in L. 23 aprile 2009, n. 38, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori».

³ V. l'art. 9 d.l. n. 11 del 2009 conv. in legge n. 38 del 2009, che ha introdotto la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nell'art. 282-*ter* c.p.p. Dal punto di vista delle modifiche di diritto penale sostanziale con effetti in materia cautelare, l'aumento della pena massima da quattro a cinque anni di reclusione consente inoltre l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. L'art. 2 D.l. 1 luglio 2013, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena» è stato convertito con emendamenti dalla L. 9 agosto 2013, n. 94, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena». L'innalzamento della pena per il reato di atti persecutori è stato apportato in sede di conversione in seguito alla inapplicabilità della custodia cautelare in carcere per delitti puniti con una pena inferiore nel massimo a cinque anni, modifica peraltro introdotta proprio dal d.l. n. 78/2013.

⁴ La persona offesa, ad esempio, ha sempre il diritto di ricevere la notifica della richiesta di archiviazione della notizia di reato *ex art.* 408, co. 3-*bis* c.p.p., nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art.* 415-*bis*, co. 1, c.p.p., come previsto D.l. 14 agosto 2013, n. 93, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»). Nei reati commessi con violenza alla persona, inoltre, alla persona offesa devono essere notificate, a pena di inammissibilità, le istanze di revoca o sostituzione delle misure cautelari personali coercitive indicate dall'art. 299, co. 3, e co. 4-*bis* c.p.p., con il conseguente diritto di presentare memorie *ex art.* 121 c.p.p. La riconducibilità a tale categoria del delitto *ex art.* 612-*bis* c.p. è stata riconosciuta da Cass., Sez. un., 16 marzo 2016, Fossati, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 1063 ss., con note di: MICHELIGNOLI, *L'espressione "delitti commessi con violenza alla persona" al vaglio delle Sezioni Unite: rileva anche la violenza psicologica*; PECCIOLI, *Delitti commessi con violenza alla persona e atti persecutori: un problema processuale privo di riflessi sostanziali*. In senso conforme v. Cass., Sez. VI, 22 febbraio 2016, W.J.B., in *Dir. pen. proc.*, 2016, 1069 ss., con note di: MICHELIGNOLI, *L'espressione "delitti commessi con violenza alla persona" al vaglio delle Sezioni Unite: rileva anche la violenza psicologica*, cit.; PECCIOLI, *Delitti commessi con violenza alla persona e atti persecutori: un problema processuale privo di riflessi sostanziali*, cit. La previsione in questione solleva profili applicativi problematici, nonché quesiti interpretativi in merito all'individuazione dei casi nei quali alla persona offesa la notifica sia dovuta realmente, considerata la formulazione della norma che parrebbe richiederne, in assenza della nomina di un difensore, una elezione di domicilio finalizzata alle notificazioni. In questo senso v. Cass., Sez. II, 20 maggio 2016, n. 21070, A.V., in *De Jure*. La Corte di cassazione afferma oggi che la notifica è dovuta anche in assenza dell'elezione di domicilio, purché tale dato sia accessibile al difensore dell'indagato e dell'imputato: Id., Sez. V, 20 settembre 2017, U.F., *ivi*; Id., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 19704, M.C., *ivi*.

Lo spettro applicativo della norma è stato poi ampliato ulteriormente sotto il profilo del diritto penale sostanziale, sollevando dubbi interpretativi per i rapporti con il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p.⁵

Il quadro delle tutele si estende anche al diritto amministrativo, in seguito all'introduzione dell'ammonimento del questore⁶, istituito con risvolti anche in ambito penale e processuale.

Il profilo di maggiore interesse per quanto concerne gli aspetti penalistici riguarda i molteplici rilievi che si sono appuntati sulla formulazione della norma incriminatrice, sotto il profilo della violazione del principio di determinatezza e precisione, il cui valore costituzionale non dovrebbe risultare in linea di principio soccombente rispetto all'esigenza di tutelare penalmente la libertà morale, intesa nella dimensione dell'integrità psichica⁷.

Gli eventi⁸ del reato, gli stati di «ansia» o di «paura», ovvero il «fondato timore per l'incolumità», peraltro non solamente del soggetto passivo, ma anche di

⁵ È discussa l'individuazione della fattispecie applicabile nel caso in cui gli atti persecutori siano commessi nei confronti di una persona affettivamente legata al reo ex art. 612-bis, co. 2, c.p. V. in proposito la formulazione dell'art. 612-bis, co. 2, c.p. in seguito all'art. 1, co. 3, lett. a) d.l. n. 93/2013, conv. in legge n. 119 del 2013, che ha aggiunto alle circostanze aggravanti anche il legame affettivo in atto («è ... legata da relazione affettiva»). In giurisprudenza, nel senso della configurazione dei maltrattamenti per condotte iniziate durante la convivenza e proseguite dopo la cessazione del vincolo, fino alla rottura definitiva della relazione affettiva o del matrimonio con il divorzio, v., *ex multis*: Cass., Sez. VI, 6 marzo 2017, C.C., in *De Jure*; Id., Sez. II, 22 settembre 2016, S.E., *ivi*; Id., Sez. IV, 20 giugno 2012, n. 24575, Frasca, in *Mass. Uff.*, n. 252906; Id., Sez. VI, 31 luglio 2014, C.G.M., in *De Jure*; Id., Sez. V, 7 maggio 2013, n. 19545, R.A., *ivi*; Id., Sez. V, 14 febbraio 2013, M.B., *ivi*. Sul punto v. inoltre T. GUERINI, *Il delitto di atti persecutori tra carenza di determinatezza e marketing penale*, cit., 27-28. Sia altresì consentito rinviare a CASSANI, *La nuova disciplina dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Spunti di riflessione*, in *questa Rivista*, 2013, n. 3, 18. Evidenzia alcuni profili problematici in materia MERLI, *Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612-bis c.p. ad opera della legge c.d. sul femminicidio*, in *www.penalecontemporaneo.it*.

⁶ Art. 8 d.l. n. 11 del 2009 conv. in legge n. 38 del 2009. L'ammonimento è finalizzato a far cessare il comportamento vessatorio mediante l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza. In ambito penalistico esso può determinare un aggravamento della pena nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto ammonito, mentre sotto il profilo processuale il pregresso ammonimento del soggetto attivo rende il reato procedibile d'ufficio.

⁷ Sull'integrità psichica come bene giuridico v. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, Torino, 2012, *passim*, spec. 164 ss.; NISCO, *Gli eventi del reato di atti persecutori tra disorientamenti applicativi ed apporto delle scienze empirico-sociali*, cit., 233 ss.; F. MACRI, *Atti persecutori (Art. 612 bis)*, cit., 352-353. Sulla natura plurioffensiva del reato, posto a tutela della «libertà di autodeterminazione», della «tranquillità personale», della «salute mentale e fisica», MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., 104.

⁸ Sulla natura di reato di evento v.: NISCO, *Gli eventi del reato di atti persecutori tra disorientamenti applicativi ed apporto delle scienze empirico-sociali*, cit., 233 ss.; T. GUERINI, *Il delitto di atti persecutori tra carenza di determinatezza e marketing penale*, cit., 17 ss.; VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecuto-*

prossimi congiunti dello stesso, oppure di persone ad esso legate da una relazione di carattere affettivo, rendono problematico un inquadramento che possa fondarsi su indici oggettivi affidabili di accertamento in sede processuale, che non rischino di sconfinare, in alcuni casi, nella tutela penale di percezioni individuali della vittima, anche sulla base della relazione interpersonale con l'autore del reato⁹.

Sul punto, considerata la presenza di orientamenti differenziati, appare condivisibile la linea di pensiero della dottrina¹⁰ che ritiene necessario un fondamento scientifico per ritenere integrati gli eventi dello stato di ansia o di paura, non potendo assumere rilievo penale elementi privi di riscontri oggettivi.

Diversamente, se si sposa l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria¹¹, l'integrazione degli elementi costitutivi è rimessa alla discrezionalità del giudice, con il conseguente sacrificio delle esigenze di garanzia sottese al principio di determinatezza della norma penale *ex art. 25, co. 2, Cost.*¹².

ri" (*il cd. stalking*), cit., 1377 ss.; F. MACRÌ, *Atti persecutori (Art. 612-bis)*, cit., 365 ss.

⁹ V. in proposito NISCO, *Gli eventi del reato di atti persecutori tra disorientamenti applicativi ed apporto delle scienze empirico-sociali*, cit., 237.

¹⁰ FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Vol. II, tomo primo, *I delitti contro la persona*, IV ed., Bologna, 2013, 230-231; NISCO, *Gli eventi del reato di atti persecutori tra disorientamenti applicativi ed apporto delle scienze empirico-sociali*, cit., 240; AMARELLI, *Il principio di determinatezza e il delitto di atti persecutori alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2014*, in *Studium Iuris*, 2015, 824-825. *Contra*: CADOPPI, *Stile legislativo di common law e continentale a confronto: l'esempio dello stalking*, cit., 119; MANNA, *Il nuovo delitto di "atti persecutori" e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, cit., 483 ss.

¹¹ Lo stato di ansia o di paura può essere provato sulla base di «elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Cass., Sez. V, 28 febbraio 2012, S., in *Mass. Uff.*, n. 252314); inoltre la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Cass., Sez. V, 09 maggio 2012, G., in *Mass. Uff.*, n. 253764)»; così v. Cass., Sez. V, 22 febbraio 2018, C.S., in *De Jure*. Nello stesso senso v., *ex multis*: Id., Sez. V, 30 novembre 2017, n. 53988, S.V., Z.D., S.M., S.N., *ivz*; Id., Sez. V, 14 aprile 2017, n. 18646, C.D., *ivi*.

¹² In dottrina, sul principio di determinatezza v., *ex multis*: BRICOLA, *Legalità e crisi: l'art. 25, commi 2° e 3°, della Costituzione rivisitato alla fine degli anni '70*, in *Quest. crim.*, 1980, 184-185; F.C. PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale: la fattispecie*, Padova, Cedam, 1979, 3 ss.; F.C. PALAZZO, voce *Legge penale*, in *Dig. Pen.*, Vol. VII, Torino, 1993, 355; G. INSOLERA, *Dall'imprevedibilità del diritto all'imprevedibilità del giudizio*, cit., 1999 ss.; MOCCIA, *La <promessa non mantenuta>. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Napoli, 2001, 13; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Bologna, 2014, 76 ss.; M. ROMANO, *Pre-Art. 39*, in M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, III ed., Milano, 2004, 339; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, X ed., Padova, 2017, 63 ss.; M. ZANOTTI, *Principio di determinatezza e tassatività*, in *Introduzione al sistema penale*, I, IV ed., a cura di G. INSOLERA N. MAZZACUVA, PAVARINI, M. ZANOTTI, Torino, 2012, 224 ss.; A NISCO, *Principio di determinatezza e*

La diversità di approcci sul tema si riflette inevitabilmente anche sul reato di atti persecutori, fattispecie peraltro rispetto alla quale le istanze sociali punitive sono evidenziate in modo particolare.

La Corte costituzionale è tendenzialmente restia a ravvisare violazioni del principio di determinatezza e ricorre a interpretazioni che salvaguardino la legittimità costituzionale delle norme penali¹³.

Anche sulla fattispecie incriminatrice *de qua* il Giudice delle Leggi ha adottato il medesimo orientamento, ritenendo, con sentenza n. 172/2014¹⁴, infondate le censure sollevate dal Tribunale di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo¹⁵, sotto il profilo della violazione del principio di determinatezza¹⁶, ribadendo da un lato la legittimità del ricorso a formule elastiche, e conferendo

interpretazione in diritto penale: considerazioni teoriche e spunti comparatistici, in questa Rivista, 2017, n. 33, 1 ss. Rispetto al principio di colpevolezza v. Corte cost., n. 364 del 1988, in *Foro it.*, 1988, I, 1385 ss., con nota di FIANDACA, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: «prima lettura» della sentenza n. 364/1988*.

¹³ La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia è vastissima. Per la conformità della norma penale alla Costituzione sulla base del significato linguistico, in materia di misure di prevenzione, alla luce della normativa previgente e della violazione delle prescrizioni generiche a carico del sorvegliato speciale con obbligo o divieto di soggiorno ex art. 9, co. 2, L. 1423/1956, v. Corte cost., n. 282 del 2010. Nello stesso senso v. Id., ord. n. 354 del 2003. Id., n. 5 del 2004, ha interpretato, anche alla luce della finalità e della collocazione normativa della norma, l'espressione «senza giustificato motivo» ex art. 14, co. 5-ter d.lgs. 286/1998, contribuendo a definirne il contenuto, con una pronuncia che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale relativamente al principio di determinatezza. In senso conforme v., ex multis Id., ord. n. 94 del 2012; Id., n. 327 del 2008; Id., ord. n. 277 del 2004; Id., n. 247 del 1989, in *Foro it.*, 1989, I, 1685 ss., con nota di G. INSOLERA, M. ZANOTTI, *L'intervento interpretativo della Corte costituzionale sulle ipotesi di frode fiscale ex art. 4, n. 7, della l. 516 del 1982*. In altre occasioni la Corte ha ravvisato nella possibile declaratoria di incostituzionalità della norma penale uno sconfinamento del giudice nel ruolo del legislatore mediante interpretazioni creative che rischiano di risolversi nell'aggiunta di contenuti alla norma, rigettando quindi le relative questioni. V. sul punto Corte cost., n. 382 del 2004, in *Giur. comm.*, II, 107 ss., con nota di CASSANI, *L'insider trading tra indeterminatezza ed eccesso di delega*.

¹⁴ Corte cost., n. 172 del 2014, in *Giur. cost.*, 2014, 2729 ss., con nota di GIUNTA, *Il diritto (malamente) vivente salva gli atti persecutori*. V. altresì AMARELLI, *Il principio di determinatezza e il delitto di atti persecutori alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2014*, cit., 822 ss.

¹⁵ Trib. Trapani, Sez. dist. di Alcamo, ord. 24 giugno 2013, n. 284.

¹⁶ Il giudice *a quo* aveva considerato inidonei a definire in modo chiaro i comportamenti punibili, e tali, pertanto, da condurre a possibili estensioni applicative a comportamenti tra loro diversificati, con un'eccessiva dilatazione del margine di discrezionalità del giudice, le «condotte reiterate», il «perdurante e grave stato di ansia», il «fondato timore per l'incolumità», nonché le «alterazioni delle abitudini di vita». La norma, così come formulata, può condurre, secondo il giudice alcamese, a «un'attività eccessivamente creativa, mentre l'interpretazione adeguatrice di una norma deve sempre essere guidata dall'esigenza di rispetto dei precetti costituzionali»: Trib. Trapani, Sez. dist. di Alcamo, ord. 24 giugno 2013, n. 284, cit.

dall'altro lato un contenuto determinato alle espressioni censurate¹⁷, mediante il ricorso al diritto vivente¹⁸.

La pronuncia in questione pertanto, come è stato sottolineato¹⁹, si pone sulla scia dell'indirizzo che, ricorrendo al diritto vivente, ravvisa nella stabilità dell'interpretazione giurisprudenziale, con particolare riguardo alla giurisprudenza di legittimità, una fonte di certezza che assume valore preminente anche rispetto alla qualità dell'interpretazione stessa.

Le sentenze di accoglimento, fatta eccezione per la storica incostituzionalità del «totale stato di soggezione» della vittima di plagio²⁰ e per altri casi isolati²¹, sono decisamente esigue.

Nel caso degli atti persecutori, ad avviso di chi scrive, la possibilità di ritenere sussistenti gli elementi in assenza di dati oggettivamente apprezzabili espone la norma ad applicazioni fortemente problematiche rispetto alle esigenze di garanzia sottese al principio di determinatezza.

¹⁷ Corte cost., n. 172 del 2014, cit., 2729 ss.

¹⁸ Sui profili problematici del diritto vivente nell'interpretazione giudiziaria v. G. INSOLERA, *Dall'imprevedibilità del diritto all'imprevedibilità del giudizio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 2001-2002. Per un ricorso al diritto vivente quale elemento che consente di considerare la norma penale conforme al principio di determinatezza, aderendo alle interpretazioni giurisprudenziali che ne salvaguardano la conformità alla Costituzione, v.: Corte cost., ord. n. 295 del 2013; Id., n. 327 del 2008, cit.; Id., ord. n. 11 del 1989.

¹⁹ V. sul punto GIUNTA, *Il diritto (malamente) vivente salva gli atti persecutori*, cit., 2742, che afferma che «quel che più conta è in definitiva il diritto espresso dal vertice giudiziario, rappresentato dalla Corte di cassazione...Il fondamento assiologico di un siffatto impiego del diritto vivente è dunque la certezza, ossia la stabilizzazione dei significati, non la qualità dell'interpretazione».

²⁰ Corte cost., n. 96 del 1981, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 1147 ss., con nota di BOSCARRELLI, *A proposito del «principio di tassatività»*. Sul tema, nel quadro di un'analisi della rilevanza penale della manipolazione mentale, v. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., 125 ss.

²¹ Corte cost., n. 177 del 1980 ha dichiarato incostituzionale la categoria dei soggetti che «per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere», ex art. 1, n. 3 L. 27 dicembre 1956, n. 1423, «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità», poi abrogata dall'art. 120, co. 1, lett. a) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136». Id., n. 34 del 1995 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 7-bis D.l. 30 dicembre 1989, n. 416, «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato», convertito in L. 28 febbraio 1990, n. 39, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo». La norma sanzionava penalmente la condotta di chi «non si adopera» per l'ottenimento di un documento di viaggio necessario per l'espulsione coattiva. Id., n. 185 del 1992 ha accolto una questione di costituzionalità di una norma per rinvio alla norma sanzionatoria errata.

2. Gli atti persecutori quale reato presupposto per le misure di prevenzione personali.

Gli atti persecutori sono stati oggetto in tempi recenti di un intervento normativo nel quadro della prevenzione dei reati.

I «soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 612-*bis* del codice penale» sono oggi inclusi tra i possibili destinatari delle misure di prevenzione *ex art. 4, co. 1, lett. i-ter)* d.lgs. 159/2011.

La L. 7 ottobre 2017, n. 161²², nell'apportare numerose e significative modifiche al codice antimafia, ne ha esteso l'applicabilità anche a soggetti rispetto ai quali ricorrano indizi di un reato che si presenta come eccentrico rispetto al nucleo della legislazione antimafia²³.

Le recenti modifiche si inseriscono in un settore che è già oggetto di notevoli perplessità in dottrina²⁴, considerata l'afflittività di misure la cui applicazione prescinde dall'accertamento della commissione di reati.

L'allarme sociale destato dagli atti persecutori determina quindi l'assoggettabilità di individui meramente sospettati a un regime di prescrizioni e limitazioni della cui proporzione appare lecito dubitare.

²² L. 17 ottobre 2017, n. 161, «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate». Per una panoramica delle modifiche introdotte v. FINOCCHIARO, *La riforma del codice antimafia (e non solo): uno sguardo d'insieme alle modifiche appena introdotte*, in www.penalecontemporaneo.it, 3 ottobre 2017, 1 ss.

²³ I rilievi critici concernono, rispetto all'ampliamento del novero dei possibili destinatari, anche agli indiziati del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione *ex art. 4, co. 1, lett. i-bis)* d.lgs. 159/2011. V. sul punto VISCONTI, *Codice antimafia: luci e ombre della riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 146 ss.

²⁴ Sul tema delle misure di prevenzione v., *ex multis*: F. CURI, *Prevenire anziché punire: regola, non più eccezione*, in *Principi costituzionali in materia penale e fonti sovranazionali*, a cura di Fondaroli, Padova, 2008, 103 ss.; FIANDACA, voce *Misure di prevenzione (profili sostanziali)*, in *Dig. Pen.*, Vol. IX, Torino, 1994, 564 ss.; PELISSERO, *I destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la pericolosità da punire*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 439 ss.; ORLANDI, *La 'fattispecie di pericolosità'. Presupposti di applicazione delle misure e tipologie soggettive nella prospettiva processuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 470 ss.; BALBI, *Le misure di prevenzione personali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 505 ss.; MAIELLO, *Le singole misure di prevenzione personali e patrimoniali*, in *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, a cura di Maiello, dir. da F.C. Palazzo, Paliero, Vol. XII, Torino, Giappichelli, 2015, 323 ss.; MAIELLO, *Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali*, in *Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti procedurali*, in *Giur. it.*, 2015, 1523 ss.; F. MAZZACUVA, *Il presupposto applicativo delle misure di prevenzione*, in FURFARO (a cura di), *Misure di prevenzione*, Torino, 2013, 117 ss.; F. MAZZACUVA, *Tipologia e natura delle misure applicabili*, in *Misure di prevenzione*, a cura di S. Furfaro, Torino, 2013, 127 ss.; MOLINARI, voce *Misure di prevenzione*, in *Enc. Dir., Agg.*, Vol. II, Milano, 1998, 550 ss.; ROMBI, voce *Misure di prevenzione personali*, in *Dig. Pen., Agg.*, Vol. VI, Torino, 2005, 917 ss.; C. FORTE, *La prevenzione personale*, in *Codice delle misure di prevenzione*, CAIRO-C. FORTE, Roma, 2014, 95 ss.

La connotazione prevalentemente pubblicistica del bene giuridico tutelato, in linea generale, dai reati per i quali è ammessa l'applicazione delle misure di prevenzione, viene accostata all'integrità psichica della vittima degli atti persecutori.

Il soggetto indiziato della commissione del reato, pertanto, può essere raggiunto da un foglio di via obbligatorio *ex art. 2*, oppure da un avviso orale *ex art. 3*, o, ancora, dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, eventualmente con divieto od obbligo di soggiorno, *ex art. 6*.

Nell'ottica dell'inasprimento delle modalità applicative è previsto altresì l'eventuale utilizzo di strumenti elettronici di controllo *ex art. 275-bis c.p.p.*

Tale modifica normativa desta quindi perplessità a prescindere da considerazioni generali sulla legittimità dello strumento preventivo.

È da sottolineare che nel caso degli atti persecutori si è in presenza di un elemento di incertezza ulteriore rispetto ai presupposti delle misure di prevenzione, dettato dai rilievi concernenti la sussistenza dei requisiti sostanziali prescritti dall'*art. 612-bis c.p.*, con particolare riguardo all'ampia discrezionalità del giudice nella decisione in merito all'accertamento degli elementi costitutivi, fondatezza del timore del soggetto passivo, stato di ansia ovvero di paura, o, ancora, rilevanza penale dell'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa.

Appare opportuno evidenziare inoltre che la vittima di atti persecutori beneficia di un articolato sistema di tutele preventive, che appaiono parzialmente sovrapponibili.

Si allude al contenuto dell'ammonimento del questore, vale a dire all'invito a «tenere una condotta conforme alla legge», previsto dall'*art. 8, co. 2, d.l. n. 11 del 2009 conv. in legge n. 38 del 2009*, la cui formulazione è la medesima prevista dall'*art. 3, co. 2, d.lgs. n. 159/2011*, che disciplina l'avviso orale.

Un aspetto significativo è inoltre rappresentato dal diritto convenzionale.

La Corte Europea dei diritti dell'Uomo nella sentenza *De Tommaso c. Italia*²⁵ ha censurato le categorie di pericolosità generica previste dal previgente *art. 1 legge n. 1423/1956*, oggi disciplinate in termini non dissimili dall'*art. 1 d.lgs. n. 159/2011*, per carenza di determinatezza e conseguente violazione dell'*art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU*, violazione che non consente «una protezione contro le ingerenze arbitrarie», in quanto non permette «al ricorrente di rego-

²⁵ Corte EDU, Gr. Cam., 23 febbraio 2017, ric. n. 43395/09 *De Tommaso c. Italia*. In dottrina v.: MAIELLO, *De Tommaso c. Italia e la Cattiva coscienza delle misure di prevenzione*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1039 ss.; MAUGERI, *Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte Europea condanna l'Italia per la mancanza di qualità della "legge", ma una rondine non fa primavera*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 6 marzo 2017.

lare la propria condotta e prevedere con un sufficiente grado di certezza l'applicazione delle misure di prevenzione»²⁶. Anche le prescrizioni del dovere di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi» previste dal previgente art. 5, co. 3, legge n. 1423/1956, riprodotte nella disciplina attuale²⁷, imposte al sorvegliato speciale, sono state oggetto di censura da parte della Corte, che ha formulato rilievi altresì sull'interpretazione del Giudice delle leggi nella sentenza n. 282/2010²⁸ in merito al reato di violazione delle prescrizioni attinenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno²⁹.

Una ricaduta interpretativa di tale sentenza è sfociata nell'affermazione della Corte di cassazione a Sezioni unite³⁰ secondo cui la violazione delle prescrizioni in questione non dà luogo a responsabilità penale.

Seppure il giudice nazionale abbia fatto applicazione dei principi sanciti dalla Corte Europea, va sottolineato che il Legislatore nazionale, in epoca successiva, è intervenuto sul settore delle misure di prevenzione in senso afflittivo, senza conferire maggiore precisione alle disposizioni censurate dalla Corte, ma al contrario, ampliando le categorie dei potenziali destinatari delle misure di prevenzione, compresi gli indiziati del delitto di atti persecutori.

L'interpretazione della sentenza della Corte Europea da parte dei singoli giudici nazionali, alla luce dei rapporti tra diritto convenzionale e diritto interno³¹, nel caso degli atti persecutori assume particolare rilievo, in considerazione

²⁶ Corte EDU, Gr. Cam., 23 febbraio 2017, ric. n. 43395/09 De Tommaso c. Italia, cit., par. 118.

²⁷ V. art. 8, co. 4, d.lgs. 159/2011: rispetto alla versione previgente non è stato introdotto il dovere di «non dare ragione di sospetti».

²⁸ Corte cost., n. 282 del 2010, cit.: la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale del reato di cui all'art. 9, co. 2, L. 1423/1956, che puniva la violazione di tali prescrizioni, sulla base della determinatezza della formulazione, come evincibile dal significato linguistico delle espressioni citate alla luce del contesto normativo in cui sono inserite. La fattispecie delittuosa per la violazione delle prescrizioni in questione è oggi prevista dall'art. 75, co. 2, d.lgs. 159/2011.

²⁹ Tale reato, per quanto riguarda i destinatari sottoposti alla sorveglianza speciale con divieto od obbligo di soggiorno, già disciplinato nell'art. 9, co. 2, legge n. 1423/1956, è ora previsto dall'art. 75, co. 2, d.lgs. 159/2011.

³⁰ Cass., Sez. un., 5 settembre 2017, Paternò, in *www.penalecontemporaneo.it*, 13 settembre 2017, con nota di VIGANÒ, *Le Sezioni Unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione alla luce della sentenza De Tommaso: un rimarchevole esempio di interpretazione conforme*. L'Autore, critico nei confronti dell'attività interpretativa della Corte di cassazione, rileva come sarebbe stato opportuno sollevare una questione di illegittimità costituzionale della norma penale per violazione dell'art. 7 CEDU. La Corte ha affermato che l'inosservanza delle prescrizioni accessorie alla sorveglianza speciale con divieto od obbligo di soggiorno non dà luogo al delitto previsto dall'art. 75, co. 2, d.lgs. 159/2011, ma può comunque rilevare per l'aggravamento della misura.

³¹ Sul tema v. in primo luogo le «sentenze gemelle» della Corte costituzionale: Corte cost., n. 348 del 2007; Id., n. 349 del 2007. Per la natura delle norme della CEDU interpretate dalla Corte Europea alla stregua di norme interposte ex art. 117, co. 1, Cost., in merito alla possibilità di compiere un'interpretazione costituzionalmente conforme, oppure, nel caso in cui non sia possibile, al dovere di sollevare questione di legittimità costituzionale, v., *ex multis*: Id., n. 210 del 2013; Id., n. 303 del 2011;

ne dell'ampio margine di discrezionalità che caratterizza l'attività interpretativa del giudice nell'applicazione della fattispecie.

Anche in questo ambito, pertanto, appare che il Legislatore si sia conformato alle sollecitazioni volte a consentire una maggiore effettività della risposta sanzionatoria nei confronti di chi si rende responsabile di un comportamento gravemente pregiudizievole come lo *stalking*.

Si ritiene tuttavia che rispetto a tale fattispecie criminosa si possano più agevolmente ravvisare gli estremi di un intervento simbolico, della cui efficacia preventiva rispetto alla commissione del reato si possa fortemente dubitare, specialmente considerando che nei confronti della vittima di atti persecutori esistono già strumenti extrapenali efficaci³².

3. Condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p. e atti persecutori.

Un ulteriore aspetto singolare che coinvolge il reato di atti persecutori è rappresentato dalla vicenda sviluppatasi successivamente all'introduzione dell'art. 162-ter c.p. con L. 23 giugno 2017, n. 103³³.

Il Legislatore, in un'ottica deflattiva³⁴, ha previsto, per reati procedibili a querela, per i quali sia possibile la remissione, una causa di estinzione del reato in seguito a condotte riparatorie poste in essere dall'imputato.

Id., n. 236 del 2011. Sull'obbligo di interpretazione conforme alla Costituzione e alla CEDU v. i criteri elaborati da Id., n. 49 del 2015, in particolare rispetto alle c.d. sentenze pilota e a quelle che rappresentano diritto consolidato. In proposito, per un'analisi sotto questo profilo della sentenza De Tommaso c. Italia, e delle ragioni per le quali tale pronuncia non risulta agevolmente inquadrabile al fine dell'interpretazione convenzionalmente conforme, v. MAIELLO, *De Tommaso c. Italia e la Cattiva coscienza delle misure di prevenzione*, cit., 1043-1044. In dottrina, v., *ex multis*: V. MANES, *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Roma, DIKE Giuridica Editore, 2012, 151 ss.; V. MANES, *La "confisca senza condanna" al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 aprile 2015, 1 ss.; CONSORTE, *La presunzione di proporzione in una prospettiva internazionale: spunti interpretativi*, in *Cass.*, 2006, 2653 ss.; V. VALENTINI, *Case-law convenzionale, cultura dei controlimiti e giustizia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 285 ss.

³² Sul punto v. la disciplina civilistica degli ordini di protezione ex artt. 342-bis e 342-ter c.c., oggetto di modifiche da parte del d.l. n. 11 del 2009 conv. in legge n. 38 del 2009.

³³ L. 23 giugno 2017, n. 103, «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario». Sul tema v.: PERINI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162-ter c.p.: deflazione senza Restorative Justice*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1274 ss.; AMARELLI, *La nuova causa estintiva per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.*, in *Studium Iuris*, 2017, 1419 ss.; RIVERDITI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato (art. 162-ter c.p.): un primo sguardo d'insieme*, in *La riforma Orlando*, a cura di Bartoli, Marandola, in *Giur.it.*, 2017, 2227 ss.

³⁴ Per la valorizzazione della riconciliazione tra reo e vittima v. le considerazioni del Presidente della Commissione Giustizia presso la Camera dei Deputati: FERRANTI, *Giustizia riparativa e stalking: qualche riflessione a margine delle recenti polemiche*, in www.penalecontemporaneo.it, 4 luglio 2017, 2. Nel senso dell'orientamento esclusivamente deflattivo dell'istituto v. PERINI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162-ter c.p.: deflazione senza Restorative Justice*, cit., 1274 ss.

Di conseguenza, sulla falsariga dell'istituto previsto per il procedimento dinanzi al giudice di pace *ex art. 35 d.lgs. 274/2000*, è stato introdotto un sistema che consente di evitare di procedere al giudizio nel caso in cui, per reati meno gravi, il procedimento possa concludersi con una condotta riparatoria, mediante le restituzioni, il risarcimento del danno e, ove possibile, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Una peculiarità dell'istituto consiste nella discrezionalità del giudice in merito alla congruità della somma che può essere offerta a titolo di riparazione da parte dell'imputato: in caso di valutazione positiva, l'estinzione del reato può essere dichiarata anche nel caso in cui la persona offesa non sia consenziente.

La selezione dei reati per i quali si può applicare la causa estintiva *de qua* comprende inevitabilmente reati posti a tutela di beni giuridici differenziati.

Gli atti persecutori, in particolare, possono essere compiuti con modalità dotate di cariche offensive molto diverse, delle quali il Legislatore pare avere già tenuto conto nella differenziazione del regime di procedibilità.

Va sottolineato, nell'analizzare le ragioni e l'effettiva esigenza di una maggiore tutela della vittima, che negli anni più recenti ha acquisito un valore sempre più preponderante, che l'*art. 612-bis c.p.* è connotato, in un numero elevatissimo di casi, dalla procedibilità d'ufficio, e che pertanto le ipotesi di applicabilità dell'*art. 162-ter c.p.* erano fin dal principio limitate.

A titolo esemplificativo, la connessione con un reato procedibile d'ufficio assoggetta al medesimo regime di procedibilità il delitto di atti persecutori.

La circostanza è di frequente verifica, specialmente qualora siano integrati gli estremi delle lesioni personali dolose, procedibili d'ufficio se commesse dall'autore degli atti persecutori, *ex art. 576, co. 1, n. 5.1 c.p.*³⁵.

Ulteriori casi si verificano in presenza di alcune modalità più violente della realizzazione del reato, come ad esempio nelle ipotesi in cui sia commesso con armi³⁶, o ancora qualora il reo sia stato in precedenza ammonito³⁷, nonché negli altri casi specificamente indicati dall'*art. 612-bis c.p.*³⁸.

³⁵ Considerato il richiamo dell'*art. 582, co. 2, c.p.* alle circostanze aggravanti di cui all'*art. 585 c.p.*, tra le quali rientrano quelle disciplinate dall'*art. 576 c.p.*, la connessione determina la procedibilità d'ufficio delle lesioni personali.

³⁶ V. l'*art. 612-bis, co. 4, c.p.*, che prevede la procedibilità d'ufficio qualora le minacce reiterate siano compiute nelle modalità indicate *ex artt. 612, co. 2, 339 c.p.*

³⁷ V. l'*art. 8, co. 4, d.l. n. 11 del 2009 conv. in legge n. 38 del 2009.*

³⁸ V. l'*art. 612-bis, co. 4, c.p.*, che prevede, tra i casi di procedibilità d'ufficio, le ipotesi delle vittime deboli, vale a dire i minori e i disabili.

La causa di estinzione *ex art. 162-ter c.p.* è stata recentemente e legittimamente applicata in un procedimento per atti persecutori dal Giudice per le Indagini Preliminari di Torino, con sentenza n. 1299/2017³⁹.

Il giudice ha pronunciato una sentenza di proscioglimento per avvenuta estinzione del reato in seguito all'offerta reale della somma di € 1.500,00, considerata congrua a titolo di risarcimento del danno, nonostante la mancata accettazione della vittima, quindi nel rispetto della norma di legge.

La notizia pubblicata dai *mass media* ha provocato reazioni decisamente negative da parte dell'opinione pubblica⁴⁰, che ha trasmesso un messaggio di insoddisfazione nei confronti della possibilità di essere prosciolti mediante il pagamento di una somma di denaro, peraltro non accettata dalla persona offesa.

La reazione del Legislatore è stata pressoché immediata: l'art. 1, co. 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172⁴¹, di conversione del decreto fiscale, ha introdotto l'art. 162-ter, co. 4, c.p., che esclude dall'ambito applicativo della norma il delitto di atti persecutori.

Che la causa estintiva persegua un intento deflattivo, ovvero, come dichiarato dalla Presidente della Commissione Giustizia presso la Camera dei Deputati, un «virtuoso confronto tra vittima e autore»⁴², il Legislatore ha, dopo soli quattro mesi dall'entrata in vigore, accantonando ogni riflessione sulle differenti tipologie di condotte che possono dare luogo, sotto il profilo della carica offensiva, al reato di atti persecutori, eliminato dall'ordinamento giuridico un istituto premiale all'esito di valutazioni collettive dell'allarme sociale del fenomeno dello *stalking*.

4. Osservazioni conclusive.

Il panorama normativo, repressivo e preventivo, e gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di atti persecutori sollecitano alcune riflessioni conclusive.

³⁹ Trib. Torino, G.I.P., (22 giugno 2017) 2 ottobre 2017, n. 1299, in *www.dirittoegiustizia.it*, 6 ottobre 2017. Il capo di imputazione pare indicare condotte consistite in pedinamenti di una ragazza da parte dell'imputato.

⁴⁰ Si veda in proposito l'articolo di GIUSTETTI, *Il "prezzo" dello stalking: 1.500 euro*, in *www.repubblica.it*, 6 ottobre 2017.

⁴¹ L. 4 dicembre 2017, n. 172, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie».

⁴² FERRANTI, *Giustizia riparativa e stalking: qualche riflessione a margine delle recenti polemiche*, cit., 3 e 5. L'Autrice denunciava, prima della recente modifica normativa, «la assoluta strumentalità, demagogia e dannosità della campagna di stampa ...per la quale ci troveremmo al cospetto di una sostanziale depenalizzazione dello stalking», in risposta alle censure sollevate all'introduzione dell'art. 162-ter c.p.

Dinnanzi all'attenzione dedicata dai *mass media* a vicende di atti persecutori di indubbia gravità, sfociate in esiti drammatici, le istanze di tutela delle vittime sono accolte dal Legislatore e dall'Autorità Giudiziaria mediante il ricorso a strumenti che, nelle intenzioni, appaiono volti a punire e a prevenire con maggiore efficacia lo *stalking*.

Sotto il profilo della repressione, il progressivo inasprimento delle sanzioni, le modifiche peggiorative in ambito cautelare, l'inclusione di alcune ipotesi di atti persecutori tra i reati che non consentono la sospensione dell'ordine di carcerazione⁴³ appaiono espressione di decisioni connotate da una carica simbolica, che non tengono in sufficiente considerazione, ad avviso di chi scrive, il fatto che l'art. 612-*bis* c.p. si presta ad includere nel proprio spettro applicativo condotte estremamente variegata, sia rispetto alla tipologia delle persone offese, sia, soprattutto, con riguardo alla gravità dei fatti.

Gli incerti confini di alcuni elementi del fatto contribuiscono ad alimentare ulteriormente le perplessità in merito alla legittimità di strumenti afflittivi dei diritti fondamentali della persona, che rinvengono un fondamento in norme che non appaiono conformi al principio di determinatezza e alla funzione di garanzia di cui è espressione.

⁴³ L'art. 656, co. 9, c.p.p. contempla un catalogo di reati dei quali si comprende come tale previsione sia riservata ai delitti più gravi, previsti dall'art. 4-*bis* L. 26 luglio 1975, n. 354, «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», nonché ad altri, specificamente individuati, tra cui i maltrattamenti *ex art.* 572 c.p., gli atti persecutori aggravati ai sensi dell'art. 612-*bis*, co. 3, c.p. e il furto in abitazione *ex art.* 624-*bis* c.p. Non determina invece l'esecuzione immediata dell'ordine di carcerazione la condanna irrevocabile per reati anche molto più gravi: ad esempio, le lesioni gravissime, *ex artt.* 582, 583 c.p., punite ben più severamente, non sono contemplate.